

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1303

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di repressione dell'evasione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli

Presentata il 13 luglio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo una stima dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni del mese di dicembre 2022, il 6 per cento degli automobilisti italiani, corrispondente a quasi tre milioni di conducenti, circola sulla strada con veicoli privi di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

Si tratta di una stima abbastanza accurata anche grazie ai progressi raggiunti in questi anni dagli strumenti informatici per la lettura delle targhe automobilistiche che, connessi alle banche di dati, consentono di rilevare con estrema facilità le vetture non in regola con gli obblighi assicurativi.

Nonostante i comuni e le forze di polizia siano dotati di misuratori di velocità a puntamento laser, non è possibile ad oggi sanzionare i titolari dei veicoli non assicu-

rati in assenza della contestazione immediata. Non è consentito cioè utilizzare i dati rilevati dai lettori informatici per accertare, da remoto, l'effettiva violazione degli obblighi assicurativi e notificare il verbale in un momento successivo.

Com'è evidente, si tratta di un limite non di natura tecnica derivante dalle capacità degli strumenti a disposizione, ma di carattere normativo, ossia di una carenza del sistema sanzionatorio che appare negativa sotto diversi aspetti.

L'elevato numero di veicoli non assicurati in circolazione dimostra l'inefficienza dell'attuale sistema dei controlli, inidoneo a produrre un efficace effetto deterrente, anche a causa della evidente complessità prevista dal codice della strada per l'irrogazione delle relative sanzioni. Le criticità

derivanti da tale complessità si ripercuotono anche sulle finanze pubbliche perché è del tutto evidente che un più completo utilizzo degli strumenti informatici e tecnologici a disposizione consentirebbe di sanzionare un numero maggiore di violazioni, mentre oggi si riesce a « colpire » solo una piccola parte dei trasgressori. Senza contare, poi, che la circolazione di vetture prive di assicurazione crea notevoli problemi, in caso di sinistri, ai terzi coinvolti e danneggiati.

La presente proposta di legge intende rimuovere gli ostacoli normativi introdotti in un'epoca in cui gli strumenti tecnologici in dotazione alle Forze di polizia e ai comuni erano diverse da quelle attuali, al fine di contrastare in modo più efficace alcune violazioni del codice della strada che possono essere accertate e registrate, anche da remoto, in modo preciso attraverso l'utilizzo di strumenti quali i telelaser, gli autovelox, le telecamere installate nelle zone a traffico limitato nonché i si-

stemi di rilevazione della velocità, cosiddetti « Tutor ».

La presente proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 inserisce l'accertamento dei requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione sulla strada per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature approvate od omologate, tra le violazioni per le quali non è necessaria la contestazione immediata. Si prevede altresì che qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature omologate non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale e che tali dispositivi possono accertare contemporaneamente due o più violazioni.

L'articolo 2 reca disposizioni per un maggior coordinamento e una maggiore accessibilità alle banche di dati e introduce l'obbligo per il Ministero dell'interno di pubblicazione annuale dei dati raccolti dai comuni circa le attività svolte per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e di rilevamento automatico delle violazioni)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 193, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario garantisce che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura dell'assicurazione »;

b) all'articolo 201 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-quater*) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature approvati od omologati, delle violazioni riguardanti i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione sulla strada. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, era posto in circolazione sulla strada »;

2) al secondo periodo del comma 1-*ter*, le parole: « lettere *b*), *f*) e *g*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *b*), *f*), *g*), *g-bis*), *g-ter*) e *g-quater*) »;

3) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quater.1*. I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle

violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni di cui al comma 1-*bis*, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate »;

4) dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies.1*. In deroga alle disposizioni dei commi 1-*quater*, 1-*quater.1*. e 1-*quinquies*, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere utilizzate anche per l'accertamento di altre violazioni di cui al comma 1-*bis* per le quali i dispositivi medesimi non sono specificamente approvati od omologati, qualora la violazione commessa con la medesima azione od omissione possa essere accertata attraverso la semplice visione delle immagini stesse ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in materia di accertamento della circolazione su strada di veicoli privi di copertura assicurativa)

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, l'elenco di cui al comma 2 è aggiornato in tempo reale in modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione di proprietà dei soggetti residenti nel territorio comunale registrati nella banca dati di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, siano accessibili ai comuni, in via telematica e senza oneri. Entro il 30 marzo di ogni anno, i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti trasmettono al Ministero dell'interno una re-

lazione annuale sulle attività svolte per il contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, contenente il numero dei procedimenti di accertamento effettuati e in corso nonché il numero dei soggetti destinatari di sanzioni. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'interno, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, pubblica in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale una relazione annuale sul contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli. I proventi derivanti dall'accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi sono assegnati alle autorità preposte al controllo della circolazione che irrogano la relativa sanzione ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0045830